



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ida Caffarelli e Giulia Caffarelli, rappresentate e difese dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della Mobilità – Genio civile di -OMISSIS- – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

nei confronti

di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Pignatone e Gianfranco Pignatone, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- dell'atto di accertamento e “sopralluogo per verifica stato dei luoghi” prot.-OMISSIS-, emesso dal Comune di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 18 del Regolamento

Edilizio Unico (REU) e conosciuto solo in data -OMISSIS-, con cui sono stati verificati e confermati i lavori eseguiti sia difformemente sia in conformità della pratica edilizia SCIA “intervento di regolarizzazione urbanistica con la messa a pristino della copertura di un fabbricato esistente sito nel Comune di -OMISSIS-) in c.da-OMISSIS-/c identificato al N.C.E.U. al foglio-OMISSIS-” presentata in carenza di legittimazione attiva dall'Ing. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, richiamando impropriamente anche il decreto di sussistenza, emesso dal Genio civile di -OMISSIS- in data-OMISSIS- (di seguito, l’“atto di accertamento” e la “dichiarazione di fine lavori”);

- ove occorra della richiesta inoltrata dall'Ing. -OMISSIS- al Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-di protocollo ad oggi non conosciuta;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, attuativo o consequenziale, anche se non conosciuto.

quanto al ricorso per motivi aggiunti,

per l'annullamento:

- della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-”;

nonché per l'accertamento:

- dell'illegittimità, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., dell'inerzia ovvero del silenzio-rifiuto opposti da parte del Comune di -OMISSIS- all'esercizio del proprio dovere di verifica sui contenuti del progetto di SCIA prot. n. -OMISSIS-e sulla validità del procedimento urbanistico azionato da uno solo dei comproprietari dell'unità immobiliare in denunciata carenza di legittimazione nonché in presenza di numerose, rilevanti e documentate irregolarità urbanistiche;

per la condanna

del Comune di -OMISSIS- al risarcimento, in via autonoma, di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti

comproprietari dell'unità immobiliare a fronte dell'inosservanza delle norme in materia urbanistica, per il mancato corretto esercizio del potere di verifica a seguito delle documentate segnalazioni dei ricorrenti, per il silenzio inadempimento patito in relazione ad alcuni vizi procedurali ed urbanistici segnalati, per la mancata conclusione nei termini massimi di legge dei procedimenti avviati in carenza di legittimazione attiva dal solo Ing. -OMISSIS-, e per la mancata comunicazione di procedimenti edilizi che li riguardavano direttamente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – Ufficio genio civile di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 settembre 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 18 dicembre 2023 e depositato il successivo 16 gennaio 2024, le ricorrenti assumono di essere comproprietarie, unitamente al controinteressato -OMISSIS-, di un'unità immobiliare identificata al N.C.E.U. del comune di -OMISSIS- al foglio di mappa -OMISSIS-(oggetto di un contenzioso civile pendente anche ai fini della sua divisione giudiziale), per il quale il controinteressato – in vista e in funzione della regolarizzazione del manufatto – ha presentato una SCIA (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) avente ad oggetto “*intervento di regolarizzazione urbanistica con la messa in pristino della copertura conformemente al progetto approvato con delibera prot. n.-OMISSIS-, di un fabbricato esistente sito nel Comune di -*

OMISSIS- (-OMISSIS-), in Contrada-OMISSIS-/c identificato al N.C.E.U., al foglio -OMISSIS-”.

In sintesi, le ricorrenti hanno evidenziato come il verbale di accertamento impugnato (redatto su istanza dello stesso controinteressato) avesse positivamente verificato il sostanziale completamento dei lavori di demolizione della sopraelevazione come portati dalla SCIA presentata benché gli stessi fossero sostanzialmente differenti da quelli ivi previsti.

Nel verbale impugnato, infatti, si rileva come “*Con riferimento alla richiesta inoltrata in data -OMISSIS-di protocollo, riguardante la richiesta di sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi successivo agli interventi eseguiti in un fabbricato sito in c.da -OMISSIS-, i sottoscritti geom. -OMISSIS- n.q. di responsabile del III Settore e il geom.-OMISSIS- n.q. di tecnico istruttore hanno effettuato in data odierna apposito sopralluogo sui luoghi oggetto di verifica alla presenza dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-. Si premette che in data -OMISSIS- con prot. n° -OMISSIS- è stata inoltrata al SUE di questo comune dal sig. -OMISSIS- apposita SCIA (pratica -OMISSIS-) riguardante un "Intervento di regolarizzazione urbanistica con la messa in pristino della copertura di un fabbricato esistente sito nel Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), in Contrada -OMISSIS-/c identificato al N.C.E.U., al foglio -OMISSIS-". L'intervento di regolarizzazione urbanistica proposto prevede la messa in pristino della copertura del fabbricato così come rappresentato nel progetto approvato con delibera prot. n°-OMISSIS- ai sensi della L.R. 38/1978. In data -OMISSIS-il progettista, arch. -OMISSIS-, ha inoltrato relazione di fine lavori alla SCIA sopra menzionata con allegati elaborati di progetto e relativa documentazione fotografica aerea, firmata congiuntamente al richiedente Ing. -OMISSIS-, nella quale viene rappresentata la situazione a fine lavori. In tale relazione, si rappresenta che i muri ed i tramezzi presenti nel piano copertura non sono stati totalmente demoliti ma lasciati ad un'altezza posta al di sotto del muretto d'attico anche al fine di evitare danneggiamenti alla copertura piana dell'immobile e alla relativa impermeabilizzazione. Si dà atto, così come rappresentato in relazione, che tali residui murari non urbanistico né tantomeno essere considerati volumi edilizi. Come descritto*

in relazione, anche per ragioni strutturali, è stata mantenuta la copertura esistente a salvaguardia della scala per l'accesso in copertura. Si fa inoltre presente che con precedente istanza è stato trasmesso il decreto del 10/05/2022 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità [...] Genio Civile di -OMISSIS- - ove "le opere strutturali eseguite normativa di cui alla Legge 2.2.1974 n. 64, consistenti nella realizzazione di esistente in muratura ordinaria a due elev. ft. oltre piano mansarda, sito [...] nel] Comune di -OMISSIS-, così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'arch. -OMISSIS- e dell'ing.-OMISSIS-, allegato alla richiesta di adozione definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 (come modifica 2, L.R. 6 agosto 2021 n.23), possono sussistere"

Pertanto tutto ciò anzi descritto, si conferma che quanto rappresentato nella relazione di fine lavori risulta conforme con l'attuale stato dei luoghi.

In tal modo, il Comune avrebbe consentito la conservazione di alcune opere (tra cui muri e tramezzi) presenti sul piano di copertura, seppure oggetto della prevista demolizione.

Inoltre, in ragione dell'interpretazione del tenore delle censure sollevate e dell'esposizione in fatto, emerge altresì come le ricorrenti abbiano impugnato la SCIA presentata.

Tanto premesso, hanno articolato quattro motivi volti ad impugnare sia la SCIA, sia l'atto di accertamento.

In particolare, parte ricorrente ha articolato quattro motivi di cui uno afferente alla legittimità della SCIA – stante la carenza di legittimazione del singolo comproprietario (primo motivo) – altri tre volti a contestare l'assenza dei presupposti per legittimare il mantenimento di manufatti di cui, invece, nella SCIA presentata era prevista l'integrale demolizione.

Parte ricorrente ha altresì chiesto la riunione del presente giudizio con quello pendente dinnanzi a questo Tribunale (R.G. n. 1607/2022) proposto avverso il decreto di sussistenza adottato dal Genio civile.

Si è costituito in giudizio -OMISSIS- che con memoria depositata il 27 gennaio 2024 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse poiché: a) le ricorrenti in quanto comproprietarie sarebbero portatori di un interesse convergente con quello del controinteressato onde consentire la regolarizzazione dell'immobile e la sua eventuale divisibilità giudiziale; b) le ricorrenti avrebbero, tramite un *pactum fiduciae*, attribuito al controinteressato la legittimazione a chiedere il provvedimento di sanatoria per la porzione di immobile in esame. Nel merito, il predetto controinteressato ha chiesto il rigetto del ricorso.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione regionale intimata che ha chiesto di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 10 febbraio 2024 e depositato in pari), le ricorrenti hanno impugnato la nota prot. -OMISSIS-con cui il Comune – rispondendo all'istanza di annullamento in autotutela presentata il 15 dicembre – ha confermato *“interamente ed integralmente il contenuto della relazione di sopralluogo prot. n.-OMISSIS-(il provvedimento impugnato nell'ambito del ricorso RG n. 98/2014) redatta in osservanza a tutte le disposizioni legislative e normative vigenti in materia”* evidenziando:

“1. Eventuali false dichiarazioni delle parti non sono appurabili da questo ufficio, le cui competenze si limitano ad altri aspetti;

2. La parte -OMISSIS- ha proceduto alla demolizione dell'intera copertura del fabbricato in questione eccetto la parte centrale che assolve principalmente alla funzione di copertura del vano scala, in conformità a quanto già previsto nella relazione di fine lavori allegata alla Scia in questione;

3. La copertura del vano scala era già prevista, seppur con caratteristiche differenti, nel progetto originario del 1987, né del resto è ipotizzabile un vano scala privo di alcuna copertura e ciò anche a tutela della salvaguardia dell'intero fabbricato;

4. Per quanto riguarda l'art. 102 del regolamento tipo edilizio unico comunale afferisce a tutt'altra situazione (locali tecnici), ben differente da quella presa in considerazione che nella fattispecie è assimilabile in realtà ad una loggia, che consente attraverso il corridoio l'accesso alle due ali della copertura del fabbricato.

5. Che il decreto di sussistenza n° 603/2022 è stato regolarmente depositato e le differenze cui si fa riferimento non attengono in realtà a questioni di natura strutturale né volumetrica che possono incidere sulla legittimità del provvedimento”

In particolare, le ricorrenti hanno contestato: 1-2) l'assenza di un titolo legittimante il mantenimento dei muri perimetrali (indicati nel verbale impugnato con il ricorso introduttivo) e la necessità dell'integrale rimozione delle opere costituenti la terza elevazione per l'assenza del requisito della doppia conformità dell'elevazione (motivi aggiunti I e II); 3) la falsa rappresentazione dei fatti rappresentati nella SCIA nonché la natura condizionata della stessa all'esecuzione di interventi di abbattimento nonché l'assenza di documentazione a corredo della stessa obbligatoria nonché l'esistenza di difformità edilizie ancora non sanate (segnatamente - cambio di destinazione d'uso del piano terra da magazzino a residenziale; - numerose difformità interne al piano terra [apertura vani porta sui due muri di spina ed altezze interne] e sui prospetti [apertura vani finestra sul muro perimetrale est]; - numerose difformità interne al piano primo [scala interna, altezza interne e solai] e sul muro perimetrale sud [vano finestra]); 4) omesso deposito del provvedimento di sussistenza del genio civile; 5) l'illegittimità della conferma della statuizioni assunte nel verbale di accertamento impugnato con il ricorso introduttivo; 6) la carenza di legittimazione in capo di un solo comproprietario a presentare la SCIA; 7) l'illegittimità del decreto di sussistenza emesso dal genio civile, con conseguente legittimazione passiva dell'assessorato regionale chiamato in giudizio.

In vista dell'udienza le parti hanno depositato documentazione e il controinteressato con memoria dell'11 luglio 2024 ha replicato anche con riferimento ai motivi aggiunti cui è seguita la replica anche dei ricorrenti.

All'udienza pubblica dell'11 settembre 2024, presenti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di riunione del presente procedimento con quello pendente dinnanzi questo Tribunale e portante il n. R.G. n. 1607/2022 poiché – per quanto infraesposto – seppur vertente su una questione connessa con il presente giudizio (contestazione del decreto di sussistenza), afferisce ad una fase procedimentale autonoma e scindibile rispetto a quelle in esame.

Anche la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento di pignoramento immobiliare attualmente pendente dinnanzi al giudice ordinario avanzata dal difensore di parte ricorrente all'udienza pubblica dell'11 settembre 2024 non può essere accolta, stante l'assenza di un nesso di pregiudizialità tra i due giudizi aventi una specifica autonomia.

Deve altresì evidenziarsi come la notifica del presente ricorso all'architetto - OMISSIS-, tecnico che ha redatto la SCIA in contestazione abbia una valenza di mera *litis denunciatio*, poiché nessuna delle domande spiegate dalla parte ricorrente è espressamente rivolta a contestare una sua posizione autonoma e distinta rispetto al controinteressato a cui sono riferibili e imputabili gli effetti della SCIA.

Deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dell'Avvocatura dello Stato per l'Assessorato regionale intimato con la sua conseguente estromissione (nozione afferente alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c., ma estensibile per autorevole dottrina anche alle ipotesi di difetto di legittimazione passiva) di detta amministrazione dal giudizio – poiché il provvedimento impugnato è stato emesso dal Comune – unico legittimato passivo ex art. 41, comma 2, c.p.a.

Né tantomeno può predicarsi la legittimazione dell'amministrazione regionale intimata sol perché, nei provvedimenti comunali impugnati, si richiamano atti e provvedimenti resi dal Genio civile.

Devono altresì rigettarsi le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse sollevate dalla controparte poiché i ricorrenti, in quanto comproprietari, subiscono un pregiudizio concreto e attuale non solo dal mantenimento di opere prive di titolo edilizio, ma anche da forme di regolarizzazione dell'immobile incomplete o irregolari che ne possono inficiare lo stato legittimo, anche in relazione a pratiche edilizie future.

Deve altresì evidenziarsi, inoltre, come i primi tre motivi del ricorso introduttivo – seppure formalmente volti a censurare la SCIA in sanatoria presentata dal controinteressato – non sono inammissibili poiché mediati dall'atto di accertamento e sopralluogo (anch'esso impugnato) costituente espressione dell'esercizio del potere di vigilanza dell'ente comunale, sindacabile in giudizio giusta previsione dell'art. 19, comma 6-ter della l. n. 241/1990 secondo cui *“La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”*.

Ciò posto, il ricorso introduttivo, integrato con motivi aggiunti, va accolto nei sensi infraprecisati.

E invero, dalla lettura della relazione tecnica presentata a corredo della SCIA emerge come la stessa:

- sia volta esclusivamente *“al ripristino della [originaria] copertura dell'immobile così come [da progetto] presentato al Comune di -OMISSIS-, dal Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento in data -OMISSIS-[e] approvato con delibera prot. n.- OMISSIS- e [ove si] prevedeva la “riparazione e ricostruzione” del fabbricato e nello specifico la*

realizzazione di opere di riparazione a seguito del sisma del 1978 volte al recupero senza aumento di volumetria rispetto al pre-esistente. Il progetto non teneva conto della sagoma originaria del tetto a falde dell'ultima elevazione, così come era prima degli eventi sismici?";

- abbia ad oggetto "I lavori per la messa in pristino consistono nella demolizione dell'attuale copertura realizzata al piano mansarda dell'immobile. Per l'accesso alla copertura piana si prevede di realizzare una botola elettrica rettangolare utilizzando il vano aperto della sottostante scala, illuminata dall'esistente piccolo lucernario in vetro. Successivamente l'ing. -OMISSIS- potrà richiedere, se necessaria per una migliore coibentazione della copertura, la realizzazione di una nuova copertura sottotetto, con travi in legno e tavolato a coprire totalmente il fabbricato, così come era realizzata prima degli eventi sismici del 1978 che ne avevano causato il crollo".

In sintesi, onde rendere giuridicamente stabile e sicura la definizione dello stato legittimo del fabbricato, il controinteressato ha utilizzato un titolo edilizio per opere che sicuramente sono da ricomprendersi nell'ambito dell'edilizia libera come comprovato – con valenza ricognitiva – dall'art. 3, comma 1, lett. ad) della l.r. 16/2016, secondo cui *"Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo [...] esecuzione delle opere necessarie al recupero dell'immobile mediante la realizzazione di intervento edilizio finalizzato al ripristino della conformità edilizia ed alla eliminazione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo"*.

È in questa dimensione che la SCIA è stata presentata dal controinteressato così come il richiamo del decreto di sussistenza del genio civile nel verbale di accertamento impugnato può rilevare solo a fini prudenziali onde evidenziare

eventuali riflessi dell'opera di demolizione eseguita sul rispetto della normativa antisismica.

Così ricostruita la vicenda in esame e chiarite le coordinate normative rilevanti, per il Collegio:

1) il primo motivo del ricorso introduttivo e la sesta censura del ricorso per motivi aggiunti devono essere rigettati poiché, nel caso di specie, vertendosi nell'ambito di attività vincolata e doverosa di ripristino dello stato legittimo del fabbricato la richiesta del titolo edilizio – peraltro ultronea nel caso di specie – non può ancorarsi all'art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 giacché, nel caso in esame, il comproprietario si è limitato ad ottemperare ad un obbligo di legge;

2) il terzo motivo aggiunto nonché il quarto e il quinto sono infondati poiché volti a contestare la legittimità della SCIA presentata poiché, per le ragioni sopraesposte, anche ove vi fossero dichiarazioni non veritiere o carenze di allegazioni o documentali, non mancate allegazioni, l'esecuzione dei lavori di demolizione, in quanto discendenti da uno specifico obbligo di legge e non necessitanti di un titolo abilitativo possono considerarsi sempre e in ogni caso astrattamente assentibili.

Di contro, meritano accoglimento le ulteriori censure (articolate in seno al ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti) con cui le ricorrenti censurano non già l'errato o mancato esercizio dei poteri di verifica (rientrante nella categoria dell'autotutela *lato sensu* provvedimento) previsti dell'art. 19, comma 6-ter della l. n. 241/1990 – volti a valutare la compatibilità dell'intervento segnalato con la disciplina edilizia e urbanistica vigente – ma quelli afferenti alla generale vigilanza di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 (implicante altresì profili della c.d. autotutela esecutiva), nella parte in cui il Comune – con il verbale gravato con il ricorso introduttivo e nella successiva nota (avente valenza di conferma) impugnata con motivi aggiunti – qualifica come irrilevanti, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, le porzioni di muri

e tramezzi rimasti sul piano di copertura nonostante ne fosse stata prevista – in seno alla SCIA – l'integrale demolizione.

Ciò posto, indubbiamente il Comune nell'ambito dell'attività di vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 conserva un ambito di “discrezionalità ermeneutica” con cui può qualificare l'irrilevanza di alcuni interventi per la loro riconducibilità all'ambito dell'edilizia libera di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 (recepito, con integrazioni, in Sicilia dalla l.r. n. 16 del 2016) e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 2 marzo 2018, recante “*Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*”.

Cionondimeno, a fronte di un intervento edilizio che – per stessa ammissione del controinteressato – si connota come abusivo poiché privo di un titolo per la sua realizzazione, lo spazio interpretativo riservato al Comune è limitato nei circoscritti e stringenti confini della verifica dell'effettiva e completa esecuzione della misura ripristinatoria.

E invero, qualora sia incontestato tra le parti (come nel caso di specie) che un intervento edilizio è abusivo (poiché realizzato in un'epoca e con modalità tali da necessitare di un titolo edilizio), l'amministrazione è tenuta a ripristinare l'esatto stato legittimo del fabbricato, non potendo – tramite demolizioni parziali o incomplete – ricondurre le opere residue o porzioni delle stesse nell'ambito dell'edilizia libera né tantomeno può tollerare la persistenza adducendo ragioni o valutazioni avulse dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. T.a.r. per la Liguria, sez. II, 16 febbraio 2024, n. 138 che esclude finanche la possibilità che in sede di demolizione e riduzione in pristino possano rilevare le tolleranze costruttive). Nel caso che ci occupa, anche dalla documentazione fotografica depositata, emerge come l'amministrazione abbia ritenuto eseguita la misura ripristinatoria a fronte di

porzioni di muri e tramezzi ancora pienamente visibili e funzionalmente idonei a ripristinare la copertura rimossa.

Anche la parte centrale – che il Comune reputa suscettibile di mantenimento poiché funzionale alla copertura del vano scala che il Comune porzione qualificata come “loggia” – appare come un locale tecnico autonomo giacché privo di una strutturale apertura da un lato in cui è presente un infisso in grado di chiudere il volume di tale vano. Inoltre, anche i riferimenti alle esigenze di impermeabilizzazione richiamate in seno al verbale gravato con il ricorso introduttivo sono generiche e prive di puntuale riscontro.

In conclusione, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere accolto limitatamente all'accertamento di completa esecuzione dei lavori previsti nella SCIA presentata dal controinteressato con obbligo del Comune di riesercitare il potere di vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 nei sensi sopraindicati.

La domanda risarcitoria deve essere, invece, rigettata stante la mancata allegazione, da parte dei ricorrenti, della prova dell'*an* e del *quantum* del pregiudizio economico sofferto.

Il limitato accoglimento e la complessità della questione giuridica affrontata legittimano la compensazione delle spese di lite, nozione implicante la reciproca negazione del diritto alla refusione delle spese sostenute e con il definitivo consolidamento, in capo alle parti costituite, delle anticipazioni sostenute nel corso del giudizio ex art. 8 del d.P.R. n. 115/2002 (già art. 90 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato con motivi aggiunti, previa estromissione dell'Assessorato regionale intimato, lo accoglie, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; rigetta la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti citate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.